



COMUNE DI TERRACINA  
Provincia di Latina

---

ORDINANZA NR. 0020/AC DEL 19 GIUGNO 2007

OGGETTO: COMMERCIO ITINERANTE SUGLI ARENILI DEL TERRITORIO  
COMUNALE DI TERRACINA - DISPOSIZIONI URGENTI.-

## IL SINDACO

PRESO ATTO che sono pervenute, in varie forme, nella scorsa stagione estiva numerose lamentele da parte di cittadini, aventi ad oggetto l'ormai rilevante fenomeno della vendita itinerante sulle spiagge, mediante l'utilizzo di strutture di particolare ingombro in grado di costituire pericolo per la sicurezza e la libertà di transito sulla linea di battigia e sull'arenile in genere;-----

RITENUTA la necessità e l'urgenza di emanare discendenti disposizioni cautelative della fruizione in sicurezza degli arenili da parte dei cittadini;

VISTE la vigente ordinanza balneare e la propria ordinanza sindacale n. 0019/1 del 10 giugno 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.;

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1999, n. 33, come modificata dalla Legge Regionale 25 maggio 2001, n. 12, concernente la disciplina del settore commercio;

VISTI gli artt. 7bis e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO l'art. 20 dello Statuto del Comune di Terracina, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 17.10.2000;

## ORDINA

1. Sugli arenili del territorio comunale di Terracina è vietato il commercio itinerante di qualsiasi prodotto, ad eccezione delle tradizionali attività di



vendita di prodotti alimentari, quali, ad. es., cocco fresco, cd. grattachecca, ecc., e fermo restando il rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

2. La vendita di cui al comma 1 non deve comportare l'impiego di strutture che, per dimensioni e/o ingombro, possono costituire intralcio o comunque pregiudizio alla sicurezza della fruizione degli arenili e, in particolare, del libero transito sulla fascia di arenile come individuata dalla vigente ordinanza balneare.
3. Nell'attività di vendita di cui al comma 1 è consentito l'uso di cd. carrettini su gomme, a traino a braccia, aventi una lunghezza massima di metri lineari 1,80 (unovirgolaottanta) ed una larghezza massima di metri lineari 1,00 (uno).
4. L'inosservanza del divieto previsto dal precedente punto 1. è punita con la sanzione amministrativa da € 180,00 (centoottanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), salvo che il fatto non costituisca reato.
5. L'ordinanza sindacale n. 0019/1 in data 10 giugno 2005, citata in preambolo, è abrogata.
6. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
7. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo Pretorio del Comune e sarà notificata ai Comandi locali delle Forze di Polizia, al Comando della Polizia Municipale, al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina ed al Dirigente del Dipartimento Sviluppo economico.

IL SINDACO  
(dott. Stefano NARDI)